

....OMISSIS.....

## Oggetto

Verifica progettazione – art. 26 d.lgs. 50/2016 – richiesta di parere.

## **FUNZ CONS 7/2022**

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 21 gennaio 2022, acquisita al prot. Aut. n. 2257, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 7 dicembre 2018, come modificato con delibera n. 654 del 22 settembre 2021 si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 2 marzo 2022, ha approvato le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento del 28 giugno 2017.

Quale indirizzo di carattere generale sulla questione sollevata nella richiesta di parere, relativa all'attività di verifica della progettazione, si rinvia in primo luogo alle previsioni dell'art. 23, comma 9 del d.lgs. 50/2016, ai sensi delle quali «In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione».

A sua volta l'art. 26 del d.lgs. 50/2016 dispone che «La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. 2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori. 3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. 4. La verifica accerta in particolare: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta (...)». Il comma 8-bis della stessa disposizione aggiunge altresì che «Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica».

Come chiarito nella Relazione Illustrativa del Codice dei contratti pubblici «L'articolo 26 (Verifica preventiva della progettazione), in linea con quanto disposto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere rr) della legge 28 gennaio 2016 n. 11, prevede che la stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifichi la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Si tratta di una attività tecnico amministrativa, istruttoria, controllo che ha luogo prima dell'inizio delle

procedure di affidamento e *che riguarda tutti i livelli progettuali*, a prescindere da chi ne ha curato la progettazione ed è affidabile all'interno o all'esterno della stazione appaltante la cui disciplina di dettaglio è contenuta negli articoli 45, 52, 53 e 54 del d.P.R. n. 207 del 2010 che la norma riassume. Al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, è verificata la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. Sono, quindi, indicati gli elementi che la verifica deve accertare e i soggetti preposti alla verifica per tipologia di lavori e importi. Si precisa che gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere e si indicano i soggetti che effettuano la verifica. Si dispone, infine, il divieto che lo svolgimento dell'attività di verifica e dell'attività di progettazione sia effettuata da parte dello stesso soggetto».

Dalle disposizioni sopra richiamate e dai chiarimenti offerti dalla Relazione Illustrativa del d.lgs. 50/2016, sopra citata, deriva quindi che la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26, deve essere effettuata dalla stazione appaltante su tutti i livelli progettuali, come individuati dall'art. 23 del Codice.

Resta fermo in ogni caso, quanto previsto dal comma 9 del medesimo art. 23, a tenore del quale spetta comunque al responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, «stabilire criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica *dei vari livelli di progettazione*».

Sull'argomento sembra utile richiamare anche le linee guida n. 1/2016 (recanti ""Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"), nelle quali l'Autorità ha sottolineato *l'importanza centrale della verifica del progetto* «in quanto ai sensi dell'art. 205, comma 2, terzo capoverso, del codice "Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26". Tale centralità nel processo di progettazione e appalto delle opere pubbliche, consente di attribuire all'istituto quel ruolo fondamentale di strumento di prevenzione di errori e/o omissioni da cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione. L'affermazione costituisce diretta attuazione del principio di centralità e qualità della progettazione espresso dalla legge n. 11/2016 contenente la delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE».

Nelle stesse Linee guida è stato, quindi, chiarito che «1.2. Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa. 1.3. Nei contratti relativi all'esecuzione di lavori, la stazione appaltante, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Nei casi di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, la verifica della progettazione presentata dall'affidatario avviene prima dell'esecuzione, procedendo singolarmente per ogni livello (definitivo ed esecutivo) alla verifica e all'approvazione. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 26 del codice, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità (art. 26, codice). 1.4. La verifica ha ad oggetto "la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 [del codice], nonché la loro conformità alla normativa vigente". In particolare essa accerta quanto previsto dall'art. 26, comma 4, del codice. 1.5. Gli estremi della validazione del progetto posto a base di gara sono un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l'affidamento dei lavori».

Pertanto «Le stazioni appaltanti devono procedere all'affidamento di *appalti di lavori* sulla base *di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa*; a tal fine il RUP deve verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente».

L'Autorità ha aggiunto che «La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche (art. 26, comma 8, codice). La validazione è sottoscritta dal RUP e si basa sul rapporto conclusivo che il soggetto preposto alla verifica deve redigere e sulle eventuali controdeduzioni del progettista. In sede di validazione il responsabile del procedimento può dissentire dalle conclusioni del verificatore, in tal caso l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni».

Infine, come ulteriormente chiarito dall'Autorità nelle citate linee guida, qualora l'attività di verifica preventiva sia affidata all'esterno, «l'affidamento avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all'interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un'unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati. 2.2. Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Ne consegue che per affidamenti d'importo pari o superiore a 40.000 euro, l'unico criterio utilizzabile è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo, come previsto dall'art. 95, comma 3, lett. b) del codice». In tal caso, «I bandi di gara devono contenere tutta la documentazione necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare un'attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse con le attività di verifica del progetto posto a base di gara».

Conclusivamente, in relazione a quanto richiesto nell'istanza di parere, in caso di appalto di lavori, come indicato nelle Linee guida, le stazioni appaltanti devono procedere all'affidamento degli stessi sulla base di *progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa*, nel senso sopra indicato.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette, pertanto, alla stazione appaltante, ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 9 marzo 2022